



# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilacinque e questo giorno sei del mese di settembre, alle ore 21,50, nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **69**

Del

**06.09.2005**

OGGETTO: URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale –  
Commissione edilizia e Commissione urbanistica –  
Modifica agli artt. 2.3.1 – 2.3.3 e 2.3.4.

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 16 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X	
<i>Turbini Alessio</i>	X	
<i>Capecchi Federigo</i>	X	
<i>Cibecchini Fabio</i>		X
<i>Campatelli Giovanni</i>	X	
<i>Lottini Irene</i>		X
<i>Signorini Massimiliano</i>	X	
<i>Marcori Eva</i>	X	
<i>Benincasa Cristina</i>	X	
<i>Ferrara Giuseppe</i>	X	

	Presenti	Assenti
<i>Campriani Angelita</i>	X	
<i>Casini Stefano</i>	X	
<i>Migliorini Enzo</i>	X	
<i>Fedi Alessandro</i>	X	
<i>Spini Andrea</i>		X
<i>Fusi Roberto</i>	X	
<i>Ciampolini Filippo</i>	X	
<i>Bazzani Massimo</i>		X
<i>Milicia Sandro Rocco</i>	X	
<i>Bellucci David</i>	X	

Ed il Sindaco *Campinoti Andrea*

X	
---	--

PRESIEDE il Sig. Campatelli Giovanni

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Signorini - Benincasa - Milicia

ASSESSORI PRESENTI: Betti Francesco – Iozzi Carlo – Gabbrielli Cristina

## **Presidente**

Urbanistica – Regolamento edilizio comunale. Commissione edilizia e commissione urbanistica. Modifica artt. 2.3.1., 2.3.3. e 2.3.4.

## **Sindaco**

Come avrete visto in realtà qui si tratta di essere conseguenti rispetto a una sentenza che ha espresso il Consiglio di Stato su richiesta del Ministero degli Interni, la quale stabilisce che la presenza di Organi politici nelle Commissioni Edilizie non è più consentita dall'assetto normativo attuale. E quindi sostanzialmente il Sindaco, che presiedeva la Commissione Edilizia, in base al nostro Regolamento Edilizio comunale viene tolto dalla Commissione, la cui presidenza viene a questo punto chiaramente individuata nel dirigente responsabile del Settore Urbanistica.

Oltre a questo si prevede la possibilità, anche qui cosa piuttosto usuale, che in caso di parità di votazione in seno alla Commissione, il voto della Presidenza abbia doppio peso, e questo anche nella Commissione Urbanistica.

Quindi, si tratta semplicemente dell'adeguamento del nostro Regolamento edilizio a quelle che sono le disposizioni più recenti della normativa a livello nazionale.

## **Presidente**

Pongo in votazione la delibera.

Al momento della votazione risulta assente il consigliere Cibecchini.

( N. 69 )

OGGETTO: URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale – Commissione edilizia e Commissione urbanistica – Modifica agli artt. 2.3.1 – 2.3.3 e 2.3.4.

## ----- IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, a partire dalla Legge 142 del 1990, diverse disposizioni legislative hanno cercato di attuare il principio della separazione della funzione di indirizzo politico – amministrativo, che fa capo agli organi politici, dalla funzione di gestione che attiene alla sfera burocratica – amministrativa;

Considerato che l'art. 2.3.1 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, disciplinante la composizione della commissione edilizia, comprende tra i componenti di questa anche il Sindaco o suo delegato con funzioni di presidente;

Atteso che sulla presenza di organi politici nella commissione edilizia, su richiesta del Ministero degli Interni, ha espresso parere il Consiglio di Stato;

Preso atto che il supremo organo consultivo ha ritenuto che *“la presenza di organi politici nella commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale”* e che *“qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti Locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche”*;

Rilevato che la pronuncia del Consiglio di Stato è stata portata a conoscenza con circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, n.1 del 27 aprile 2005, trasmessa con nota della Prefettura di Firenze prot. n. 114 del 18 maggio 2005, assunta l protocollo generale n. 11479 del 31 maggio 2005;

Ritenuto di adeguare il vigente regolamento edilizio alla interpretazione delle norme vigenti data dal Consiglio di Stato, apportando le dovute modifiche al testo del regolamento edilizio;

Ritenuto, quindi, opportuno far assumere la presidenza di tale commissione al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Funzione Urbanistica;

Preso atto che il richiamato art. 2.3.1 prevede, altresì, che partecipi alla Commissione de quo, senza diritto di voto, anche il tecnico comunale che ha curato l'istruttoria delle pratiche edilizie;

Ritenuto necessario, stante la modifica sopra apportata e visto l'attuale organico dell'Ufficio, eliminare tale divieto di voto onde consentire al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Funzione Urbanistica di poter delegare, se necessario, lo stesso tecnico istruttore delle pratiche quale presidente;

Visto, altresì, l'art. 2.3.4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale intitolato "Commissione urbanistica" che disciplina le funzioni, la composizione e la durata della stessa;

Ritenuto che, nel caso in cui alla seduta della Commissione Urbanistica partecipi un numero pari di componenti, possa essere pregiudicato il corretto funzionamento della commissione nell'ipotesi di progetti votati a maggioranza, visto che il citato art. 2.3.4 nulla prevede nell'ipotesi di parità di voti;

Considerato, quindi, opportuno introdurre, in analogia con quanto previsto all'art. 2.3.3 per la Commissione Edilizia, la disposizione per cui le decisioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente;

Preso atto del parere espresso in merito dall'attuale Commissione Urbanistica in data 15.10.2004 con il quale i membri ritennero di dover sottoporre al Consiglio Comunale la modifica dell'art. 2.3.4 del R.E. secondo le indicazioni proposte dall'ufficio urbanistica;

Ritenuto di modificare in tal senso gli artt. 2.3.1, 2.3.3 e 2.3.4 del Regolamento Edilizio del Comune;

Premesso quanto sopra;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/00;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 20
VOTANTI	n. 20
VOTI FAVOREVOLI	n. 20
VOTI CONTRARI	nessuno

#### DELIBERA

1) di modificare il comma 2 dell'art. 2.3.1 del Regolamento Edilizio come segue:

Sono membri di diritto:

1. **Il dirigente dell'Ufficio Tecnico Funzione Urbanistica, o un suo delegato, che la presiede;**
2. Il Segretario comunale o un suo delegato;
3. Il dirigente dell'Ufficio Tecnico Area Assetto del Territorio;
4. Un rappresentante dei Vigili del Fuoco;

2) di modificare il comma 4 dell'art. 2.3.1 del Regolamento Edilizio come segue:

**I membri elettivi di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9 verranno scelti su terne proposte dai rispettivi ordini professionali.**

3) di modificare il comma 6 dell'art. 2.3.1 del Regolamento Edilizio come segue:

**Il Tecnico Comunale che ha curato l'istruttoria delle pratiche interviene nella seduta della Commissione Edilizia con funzione di relatore.**

4) di modificare il comma 1 dell'art. 2.3.3 del Regolamento Edilizio come segue:

**La Commissione edilizia è convocata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Funzione Urbanistica; la convocazione scritta deve pervenire ai commissari con congruo anticipo. Per la validità delle adunanze devono intervenire:**

- in prima convocazione, almeno la metà dei componenti più uno e tra di essi devono obbligatoriamente esservi il Presidente ed il Funzionario dell'Ufficio tecnico preposto all'istruttoria;
- in seconda convocazione, almeno un terzo dei commissari, e devono esserci obbligatoriamente il presidente e il funzionario dell'Ufficio Tecnico preposto all'istruttoria.

5) di modificare il comma 4 dell'art. 2.3.3 del Regolamento Edilizio come segue:

**Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti su richiesta della Commissione stessa.**

6) di modificare l'art. 2.3.4 del Regolamento Edilizio aggiungendo, dopo il secondo comma, il seguente periodo, come segue:

**Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.**

7) di dare che, conseguentemente alle modifiche di cui sopra, il testo dell'art. 2.3.1 del Regolamento Edilizio risulta il seguente:

La commissione edilizia è l'organo consultivo per la gestione del settore edilizio e dell'assetto del territorio.

Sono membri di diritto:

1. **Il dirigente dell'Ufficio Tecnico Funzione Urbanistica, o un suo delegato, che la presiede;**
2. Il Segretario comunale o un suo delegato;
3. Il dirigente dell'Ufficio Tecnico Area Assetto del territorio;
4. Un rappresentante dei Vigili del Fuoco.

Sono membri nominati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale:

5. Un Architetto;
6. Un Ingegnere;
7. Un Geometra o Perito Edile;
8. Un Dottore Agronomo o Forestale;
9. Un Geologo;

**I membri elettivi di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, verranno scelti su terne proposte dai rispettivi ordini professionali.**

I membri individuati durano in carica quattro anni e potranno essere rieletti solo dopo due anni dalla cessazione effettiva dell'ultimo mandato.

**Il Tecnico Comunale che ha curato l'istruttoria delle pratiche interviene nella seduta della Commissione Edilizia con funzione di relatore.**

Svolge le funzioni di segretario della Commissione un dipendente del Servizio Urbanistica.

In caso di rinuncia o dimissioni di un membro nominato esso dovrà essere sostituito seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciataro o del dimissionario, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di rinuncia o di dimissioni.

Non possono far parte contemporaneamente della commissione edilizia i fratelli, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

I membri elettivi possono anche non risiedere nel comune, ma non possono essere dipendenti dell'amministrazione comunale.

- 8) di dare che, conseguentemente alle modifiche di cui sopra, il testo dell'art. 2.3.3 del Regolamento Edilizio risulta il seguente:

**La Commissione edilizia è convocata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Funzione Urbanistica;** la convocazione scritta deve pervenire ai commissari con congruo anticipo. Per la validità delle adunanze devono intervenire:

- in prima convocazione, almeno la metà dei componenti più uno e tra di essi devono obbligatoriamente esservi il Presidente ed il Funzionario dell'Ufficio tecnico preposto all'istruttoria;
- in seconda convocazione, almeno un terzo dei commissari, e devono esserci obbligatoriamente il presidente e il funzionario dell'Ufficio Tecnico preposto all'istruttoria.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale quello del presidente. Per le determinazioni assunte dalla Commissione Edilizia in merito ad eventuali casi non previsti dalle norme del presente Regolamento o dalle Norme di attuazione del PRG e comunque non in contrasto con questo né con le finalità del PRG stesso, è prescritta la maggioranza assoluta dei componenti. I commissari che siano comunque interessati alla realizzazione di un'opera non possono partecipare ai lavori della Commissione relativi all'opera stessa e la loro astensione deve risultare dal verbale della seduta.

Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati per chiarimenti i richiedenti e/o i progettisti dell'opera in esame.

**Alle riunioni della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, esperti su richiesta della Commissione stessa.**

I verbali delle adunanze della Commissione devono essere raccolti in apposito registro a cura del segretario della Commissione e devono riportare: la motivazione sintetica del parere espresso, il nominativo degli esperti eventualmente invitati, le eventuali dichiarazioni dei singoli commissari e la firma del presidente e del segretario.

Il parere espresso dalla Commissione deve essere riportato in forma sintetica sulla pratica esaminata e firmato dal segretario della Commissione.

Il parere della Commissione edilizia è comunicato dal Responsabile del Servizio Urbanistica agli interessati con lettera notificata per i successivi adempimenti o con integrazioni eventualmente necessarie per il completamento della pratica.

9) di dare che, conseguentemente alle modifiche di cui sopra, il testo dell'art. 2.3.4 del Regolamento Edilizio risulta il seguente:

La Commissione urbanistica per la tutela dell'ambiente è un organo di supporto all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, istituito allo scopo di verificare la compatibilità dei principali interventi attuativi del PRG con gli obiettivi del piano stesso.

E' formata da:

- il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
- l'Assessore all'Urbanistica;
- il Dirigente della funzione urbanistica dell'Ufficio Tecnico;
- il Segretario comunale o un suo delegato;
- due esperti, nominati dal consiglio comunale, di cui uno in recupero edilizio ed urbanistico ed uno in progettazione edilizia ed urbanistica scelti su terne proposte dall'ordine professionale degli Architetti;
- un rappresentante nominato da ciascun gruppo consiliare;

**Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.**

Qualora uno dei membri eletti risulti assente per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, verranno automaticamente attivate le procedure per la sua sostituzione.

I membri esperti durano in carica quattro anni.

I rappresentanti dei gruppi consiliari durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale che li ha nominati.

Il Sindaco potrà invitare a far parte della Commissione, senza diritto di voto, per l'esame di particolari problemi altri esperti (ad esempio in diritto urbanistico, in ecologia, in problemi del traffico, in progettazione di edifici specialistici, etc.). La Commissione urbanistica esprime un parere consultivo su:

- .piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata;
- .piani di recupero ;
- .piani di lottizzazione;
- .varianti agli strumenti urbanistici;
- .progetti di infrastrutture pubbliche (grande viabilità, ferrovie, discariche, etc.);
- .l'inserimento di qualsiasi opera, anche non edilizia, che comunque possa modificare in maniera considerevole l'ambiente, su parere dell'Ufficio Tecnico.

10) di dare atto che i membri elettivi rimangono quelli attualmente presenti in seno alla Commissione Edilizia ed alla Commissione Urbanistica fino alla naturale scadenza del loro mandato;

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 20
VOTANTI	n. 20
VOTI FAVOREVOLI	n. 20
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---



# COMUNE DI CERTALDO

(Provincia di Firenze)

## P A R E R I

resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 allegati alla deliberazione del **Consiglio Comunale** N. 69 del 6.09.05 avente il seguente oggetto:

**OGGETTO: URBANISTICA - Regolamento Edilizio Comunale - Commissione edilizia e Commissione urbanistica - Modifica agli artt. 2.3.1 - 2.3.3 e 2.3.4.**

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 29 AGO. 2005



IL RESPONSABILE  
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO  
UFFICIO URBANISTICA  
(Arch. Carlo Vanni)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 30.8.2005


IL RAGIONIERE COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Campatelli Giovanni)




IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Antonio Favara)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Estratto della presente deliberazione viene pubblicato in copia in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 13 SET. 2005



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000).

Certaldo, 23 SET. 2005



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modificata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Certaldo, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

Estratto dal verbale originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_